

c) In terzo luogo la società sostiene che tali atti non sarebbero idonei ad arrecare un danno ai creditori, ed anzi, potrebbe addirittura aver arrecato loro un vantaggio nei limiti in cui gli stessi abbiano consentito la prosecuzione dei rapporti con i fornitori strategici.

Tale prospettazione risulta inaccettabile considerato lo stridente contrasto *sic et simpliciter* con la disciplina dei pagamenti dei crediti anteriori dettata dall'art. 182 quinquies comma 5 L.F., palesemente violato.

Per quanto sopra esposto deve essere rigettata la richiesta di omologa del concordato, con revoca dell'ammissione.

IV. Sebbene quanto sopra esposto sia dirimente per il rigetto della domanda di omologazione, è opportuno evidenziare che vi sarebbero ulteriori motivi ostativi all'omologa, di cui si ritiene opportuno riferire, considerato che confermano ulteriormente uno specifico intento della società di sottrarsi alla disciplina normativa, confidando nelle difficoltà ab initio create ai commissari per l'accertamento delle condotte tenute.

Più volte i commissari hanno dovuto lamentare “un difetto di comunicazione tra società ed organi della procedura”; una “condotta del debitore nella fase di presentazione della domanda e poi successivamente... contrassegnata da luci ed ombre”

Durante la pendenza del termine assegnato ex art. 161 comma 6 L.F. era stato aperto un procedimento ex art. 11 comma 8 L.F. in quanto dalla quinta relazione informativa e note dei Cg era emerso che la società non aveva fornito una corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale, essendo carenti informazioni di importanza rilevante, in specie con riferimento alla consistente perdita di periodo del secondo semestre 2016 di € 2.200.000 e un assorbimento di cassa di € 1.250.000.

L'adunanza dei creditori è stata rinviata per la necessità manifestata dai Commissari di approfondire alcune specifiche questioni sulle quali era stato “insufficiente il confronto tra società ed organi della procedura”.

In seno alla relazione ex art. 172 L.F. i commissari hanno riferito che solo nella modifica del piano era stata portata all'attenzione dei commissari la questione (mai prima sollevata) in relazione ai crediti verso le banche maturati per effetto di pagamenti effettuati da clienti su conti passivi; e nella medesima relazione si è dato atto delle difficoltà di valutazione della questione relativa al



marchio e ai rapporti con l' nei cui confronti la proponente ha avviato il recupero dei crediti "con colpevole ritardo" (a tacere della non ancora avviata azione di responsabilità).

Anche in vista della relazione ex art. 180 i CG hanno lamentato che "la Società e i suoi consulenti avevano inviato con notevole ritardo, a ridosso del termine per il deposito della relazione, e senza suddivisione analitica delle sottovoci un prospetto, che, da un successivo controllo, era emerso essere "elenco non ragionato di fatture pervenute ed inserite come prededucibili per presunta competenza" che però "non riflettevano in realtà sempre poste debitorie reali o poste realmente prededucibili".

I CG hanno lamentato l'ancor maggiore evidenza di tale non corretta collaborazione, sol che si consideri la "doviziosa serie di istanze, spesso anche depositate su questioni del tutto marginali, che la Società ha ritenuto di sottoporre ad autorizzazione" (ben più di venti istanze in sei mesi, anche per spese modeste, quale quella per € 1950 per lo smantellamento del negozio di via della Spiga di Milano, oltre ad istanze rigettate perché palesemente inerenti l'ordinaria amministrazione). Come si è visto la dott.ssa () ha evidenziato "le opacità e i profili di rischio della proposta concordataria" e il CG avv. I () ha lamentato come "l'analisi contabile si è trasformata in un inutilmente faticoso percorso ad ostacoli".

Sebbene il commissario I () in seno alla relazione ex art. 180 avesse evidenziato che "se si esclude la questione agenti, non ha ad oggi, fatto emergere irregolarità materiali che facciano pensare ad un occultamento di dati rilevanti o impediscano una ricostruzione extra contabile di alcune poste", i successivi accertamenti dei commissari confermano che non solo nella questione "agenti" vi sono state irregolarità, ma vi è stato un vero e proprio occultamento di ulteriori, non marginali, dati.

Orbene merita richiamare come nell'estate del 2017 fosse stato aperto un procedimento ex art. 173 L.F. in relazione a ben tre diversi profili a tal fine rilevanti:

Un primo profilo era relativo alla gestione ante procedura di un contratto di logistica con la Snatt (con cui vi era un importante arretrato) con la quale il giorno prima del deposito della domanda prenotativa erano stati rinegoziati in termini onerosi per la proponente le condizioni economiche, con un aggravio delle prededuzioni nell'ordine di € 145.000. L'informativa relativa fornita dalla società è

stata molto efficacemente descritta dai CG come “passaggio epigrammatico” contenuto in una relazione finanziaria.

Un secondo profilo atteneva a pagamenti in corso di procedura di provvigioni legate ad attività svolte da agenti antecedentemente al deposito della domanda prenotativa.

Un terzo profilo atteneva al pagamento di compensi ai professionisti in corso di procedura, senza fornirne alcuna notizia ai commissari.

I commissari nelle note rese nel procedimento ex art. 173 L.F. concedevano alla proponente il beneficio del dubbio in relazione in particolare al pagamento degli agenti sull'essersi trattato di “dolosa attività fraudolenta” ovvero di “errore”.

Senonchè, dopo ampia trattazione, il Tribunale riteneva di non pervenire alla revoca dell'ammissione al concordato “pur dovendosi indubbiamente stigmatizzare la carenza di corretta informazione al riguardo agli organi della procedura” con riferimento alla vicenda . Quanto ai pagamenti effettuati in favore della rete agenziale, il Tribunale ravvisava un – oggettivo- pagamento non autorizzato e non ammissibile di un debito concorsuale. Riteneva tuttavia di non dover ravvisare i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato alla luce della postergazione effettuata dai professionisti che assistono la società dei propri compensi professionali al livello di graduazione ex art. 2751 bis I comma n. 3 c.c. in relazione all'importo di quanto corrisposto alla rete agenziale della società, ossia per € 225.000, e del bonifico effettuato successivamente all'udienza collegiale per complessivi € 20.900,49 – come riportato dai commissari con nota pervenuta nelle more della riserva collegiale (sic!) - al fine di sanare il vulnus alla par condicio conseguente al pagamento effettuato in favore dei creditori chirografari, essendovi stata pronta e piena sanatoria del predetto vulnus.

Ebbene, i Commissari in seno alla relazione ex art. 180 L.F. hanno rilevato un ulteriore “errore” della Società nella liquidazione delle provvigioni agenziali. In particolare nel corso dell'attività di vigilanza e di controllo sui pagamenti di ordinaria amministrazione, i commissari hanno rilevato pagamenti ad agenti per debiti certamente ex ante, come già osservato in sede di procedimento ex art. 173 l.f.

In particolare, successivamente alla definizione del procedimento ex art. 173 L.F. i commissari hanno “accertato che la Società, nonostante le chiare indicazioni emerse a seguito del procedimento indicato, non ha proceduto a modificare le sue errate modalità di contabilizzazione e,



per tale motivo, ha ritenuto maturati in corso di procedura (e pagato come prededucibili) crediti degli agenti che, però, erano semplicemente divenuti esigibili a seguito degli incassi ricevuti dai clienti finali. L'importo del credito impropriamente classificato prededucibile (e pagato come tale) è pari ad € 61.978,33."

Osserva il Collegio che se nel corso del primo procedimento poteva dubitarsi dell'esistenza di un errore nell'effettuazione del pagamento, a seguito delle specifiche valutazioni del Collegio sull'illegittimità di tali pagamenti, la reiterazione della condotta di pagamenti già ritenuti inammissibili dal collegio, non può in alcun modo beneficiare del "dubbio" circa la mera presenza di "errore", piuttosto che di uno specifico intento fraudolento della società, che, verosimilmente, confidava che i commissari non avrebbero proceduto ad un ulteriore controllo,

In tale quadro la circostanza che il Consiglio di Amministrazione - una volta accertati dai commissari i pagamenti - abbia come benevolmente riportato dai commissari "riconosciuto tempestivamente l'errore e con dichiarazione congiunta di tutti i suoi componenti ha postergato per importo equivalente a quanto impropriamente pagato i propri crediti prededucibili", chiedendo agli agenti la restituzione dei pagamenti ricevuti, non elide la sussistenza di una consapevole volontarietà nella violazione delle norme che governano la procedura concorsuale adita.

Come già sopra evidenziato sul proponente incombe un obbligo di correttezza e buona fede contrattuale, cui corrisponde un aggiornamento costante e completo delle informazioni - rilevanti - rese ai creditori rispetto ad ogni evento che sopravvenga che possa incidere sui valori aziendali e sulla fattibilità del piano, in ogni suo elemento.

La circostanza che al commissario competa la rilevazione dei fatti sopravvenuti, non dispensa il debitore, secondo il canone della buona fede, di riferirne al commissario, anziché attendere la scoperta da parte degli organi della procedura dei fatti sopravvenuti negativi.

Tale condotta impone *a fortiori* il rigetto dell'omologa, restando irrilevante- nella sua reiterazione dopo la negativa valutazione da parte del collegio - la prontezza nel porre rimedio, onde evitare le conseguenze negative, ineludibili per il Tribunale, quale garante della regolarità della procedura, a garanzia della massa dei creditori, le cui ragioni vengono "riconosciute" solo a fronte della "scoperta" - "purtroppo" scrivono i commissari - dell'ennesima violazione del principio della *par condicio creditorum*.



Non si tratta peraltro dell'unico fatto intervenuto, sol che si consideri che in seno alla relazione ex art. 180 L.F. i commissari hanno altresì rilevato la necessità di rettifica degli importi relativi al privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c. imputabile a "le modalità (poco ortodosse) con cui Braccialini rilevava la posta in contabilità".

V. Va, peraltro, rilevato un ulteriore profilo che sarebbe comunque ostativo all'omologa del concordato, che è opportuno evidenziare, anche perché "illumina" i rilievi sopra effettuati.

La società sostiene che il piano si caratterizzerebbe per una "continuità aziendale diretta (fino alla data di efficacia della cessione del ramo d'azienda del 6.4.2017) ed indiretta (da tale data) e che l'attivo sarebbe ricavato "in via prevalente, mediante la continuità aziendale attuata, secondo quanto disposto dal piano industriale contenuto nel piano definitivo, come continuità diretta per mezzo del perdurante esercizio dell'azienda e di una ristrutturazione con deciso ridimensionamento aziendale volto a rendere maggiormente efficiente l'attività, al raggiungimento di migliori margini di risultato, fino al momento della cessione (oggi avvenuta) a terzi dell'azienda in esercizio (il ramo d'azienda, principale per le sue consistenze) e dei beni ad essa funzionalmente legati e, quindi, come continuità indiretta, per mezzo del cessionario che ne prosegue l'attività senza soluzione di continuità".

Osserva il Tribunale che come correttamente messo in luce dai commissari nella relazione ex art. 172 L.F. *"la scelta della Società di proseguire l'attività in pendenza di procedura, al precipuo fine di tentare di vendere l'azienda in esercizio e preservarne quanto più possibile i valori, sia in sé meritoria e, diremmo, obbligata, perché i valori attivi di interesse dei creditori erano (e ancora in parte sono) essenzialmente legati a beni immateriali (marchi ed avviamento) oppure a beni materiali che, però, risentono fortemente della prosecuzione dell'attività e della presenza dei marchi sui mercati di riferimento. D'altro lato, peraltro, non si può mancare di osservare (pur essendo tematica che riguarda essenzialmente i precedenti amministratori) come il ricorso allo strumento concordatario sia stato, sotto più aspetti, tardivo. Lo stato di progressivo sgretolamento dei valori patrimoniali era, infatti, in atto da molto tempo e la tensione finanziaria che impediva di adempiere ai contratti in corso evidente ormai da anni (per fare un esempio tra i più significativi, si pensi al contratto di licenza del marchio , centrale per l'attività di perché era il prodotto con migliori margini industriali della gamma aziendale e rispetto al quale la Società ha*



accumulato 1.600.000 euro di arretrati prima che il licenziante risolvesse il contratto). La Società ha ignorato i segnali di allarme (o, forse meglio, ha ritenuto di potervi porre rimedio in altra maniera) e così facendo ha offerto ai suoi creditori un concordato ben più povero e meno garantito di quanto avrebbe potuto fare con tempestivo ricorso agli strumenti di contrasto della crisi. Non solo, ma quest'osservazione rileva anche nell'ottica della valutazione della scelta del nuovo consiglio (e dei suoi professionisti) di proporre un concordato con azienda in esercizio: è vero, come si è detto, che la scelta in sé era, per certi aspetti, obbligata, ma ciò non toglie che dovesse essere pensata e calibrata avendo ben presente le reali capacità operative dell'azienda e la sua tenuta. Al riguardo, non si può non rilevare come l'opzione di dare seguito all'attività per preservare i valori immateriali e dare tutela alla forza lavoro, sia stata scelta che i creditori chirografari scontano in termini significativi, perché le perdite di periodo sono state estremamente consistenti. Soprattutto, è da notare come, letta retrospettivamente, la parabola della continuità aziendale di _____ i non abbia mai avuto alcuna seria prospettiva di durata e fosse destinata a vita breve, essendo ormai giunta nella primavera del 2017 ad una situazione non più gestibile per progressiva erosione della cassa disponibile e incapacità di dare realmente corso all'attività pagando regolarmente i fornitori. La cessione dell'azienda avviata dal Tribunale nel febbraio 2017 (su insistente richiesta della Società che aveva ormai manifestato essere l'attività in uno stadio di quasi paralisi) è stata, pertanto, scelta obbligata che dimostra la natura, per così dire, figurativa della continuità d'impresa, ridotta al mero tentativo di una sopravvivenza di breve periodo, pur meritoriamente diretta alla tutela ad oltranza dell'attivo non ancora disperso.”

Non può sottacersi in particolare che dall'analisi del conto economico – come ricostruito dai commissari – al 31/12/2016 e al 30/6/2016 emerge che la perdita relativa al periodo 1/7/2016-31/12/2016 è stata pari ad euro 11.271.265,00. Considerando tuttavia detto risultato al netto degli ammortamenti, degli oneri finanziari, degli accantonamenti e delle altre poste di natura non finanziaria, si deduce che, la Società, nel 2016 ha conseguito una perdita “gestionale” di circa 4 milioni di euro con ciò distruggendo ricchezza considerevole e imponendo, a posteriori, di dubitare in ordine all'utilità della scelta compiuta per la prosecuzione dell'attività.

I commissari hanno posto in evidenza che nel maggio del 2016 quando il nuovo Consiglio ha assunto la decisione di chiedere l'accesso alla procedura concordataria non vi



fosse alcuna realistica possibilità di una continuità in senso prospettico reale, ma solo di una continuità temporanea volta strutturalmente a bruciare risorse allo scopo di tentare la preservazione dei valori immateriali e salvaguardare, quanto più possibile, i posti di lavoro.

Ora, se ex ante la scelta di optare per una prosecuzione dell'attività e la ricerca di un acquirente poteva dirsi obbligata, è anche vero che la prospettiva di generare perdite gestionali non era un'ipotesi, ma una certezza, motivo per cui, pur con tutte le difficoltà del caso, l'intera impostazione concordataria, fondata sul periodo di studio e approfondimento che è garantito dalla domanda prenotativa, appare – valutata ex post – una scelta ai limiti della scommessa, tanto è vero che la ricchezza bruciata dalla continuità, come sopra riportato - è poi non lontana da quanto la prosecuzione dell'attività ha consentito di salvare.

Il Tribunale ritiene che in tale situazione, come ben riferito dai commissari si versa in un'ipotesi di continuità che giustamente può essere definita solo “figurativa” perché non è fondata sui fondamentali economici dell'azienda, ma solo sulla volontà di limitare, per quanto possibile, la dispersione di valore dell'attivo, essenzialmente formato da beni immateriali (marchi e avviamento) particolarmente volatili.

Questo dato obiettivo deve essere tenuto presente nelle valutazioni giuridiche in ordine al concetto di continuità aziendale e all'applicabilità del medesimo al caso di specie: la proposta concordataria sembra, infatti, dare per scontato che qualsiasi ipotesi di vendita dell'azienda in esercizio debba, necessariamente e in via automatica, ricadere nello spettro del concordato in continuità.

Senonchè ad avviso del Collegio nel caso di specie è accertato che neppure la protezione offerta dallo schermo concordatario era in grado di preservare l'operatività dell'azienda, essendo irreversibilmente squilibrato il rapporto tra costi fissi e margini industriali.

Al momento della presentazione del piano era chiaro che, anche al netto degli oneri finanziari, la prosecuzione dell'attività poteva avere solo una specifica finalità difensiva e di brevissimo periodo, volta a circoscrivere la perdita di valore di una parte dell'attivo.

Ad avviso del Tribunale, a fronte di una azienda che sia tecnicamente incapace di salvaguardare i propri fondamenti economici e sappia solo disperdere attivo, non può ritenersi che vi sia una reale continuità, quale contenuto della proposta concordataria, ma



piuttosto una cessione secondo logiche difensive e di riduzione della (progressiva) perdita di valore, tale da giustificare la qualifica del concordato in termini di “liquidazione assistita”, avendo consentito non già la prosecuzione, bensì “il non arresto” dell’attività, di preservare alcuni valori dell’attivo – nel doveroso rispetto da parte di amministratori di una società in crisi dell’obbligo di conservazione del patrimonio aziendale, che trova la sua fonte nel combinato disposto degli artt. 2394 e 2485-2486 c.c.

Deve in particolare evidenziarsi che nel caso di specie la prosecuzione (temporanea) dell’attività – che ha generato importanti perdite – non ha prodotto alcun profitto ripartibile ai creditori, ma è stato unicamente funzionale ad una cessione del ramo d’azienda non deprivata interamente del suo valore.

Non è dubbio che la fattispecie del concordato in continuità abbia innestato nel corpo del sistema concorsuale una previsione di chiaro favore per il debitore cui sono collegati benefici evidenti e di grande rilievo pratico (tra cui la moratoria di un anno dei creditori prelatizi, la possibilità di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, la possibilità di ottenere l’autorizzazione al pagamento dei creditori pregressi se strategici alla prosecuzione e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e, da ultimo, l’esenzione da una soglia minima di soddisfacimento). Alla concessione di così importanti benefici deve corrispondere anche il rispetto di requisiti stringenti di utilità per la massa. Questo presuppone, ad avviso del Tribunale, che la maglia di protezione delle norme concordatarie debba essere funzionale alla preservazione di un’azienda vitale, non alla cessione di un’azienda decotta e, più a monte, che l’opzione concordataria non arrivi al termine di un calvario gestionale, ma sia la soluzione meditata per l’uscita da una situazione di crisi monitorata e “presa per tempo”.

Ad avviso del collegio non può ricondursi nell’alveo della continuità aziendale una realtà ormai esangue, incapace di funzionare e tenuta in vita solo per essere ceduta, ciò non tanto perché, altrimenti, non ricadrebbe sui creditori il rischio d’impresa (che, invece, pare esservi sempre anche in ipotesi di finale cessione che, per molteplici motivi, potrebbe non realizzarsi), ma in quanto la continuità aziendale non può essere separata dalla vitalità dell’impresa intesa in senso atomistico. Ciò si desume, ad avviso del Tribunale, dalla previsione di chiusura e antiabusiva dell’art. 186 bis l.f. che consente (e impone) sempre la revoca del concordato “in continuità” in caso di manifesto danno



arrecato alle ragioni della massa creditoria: un concordato in continuità dannoso, molto semplicemente non è un concordato in continuità, ma, al più, liquidatorio e ciò può anche non essere separato da un breve tentativo di prosecuzione dell'attività aziendale volta a proteggere, proprio in un'ottica di miglior dismissione ma non di continuità e valorizzazione, certi specifici *assets* aziendali.

Al Tribunale si impone pertanto una verifica in concreto della situazione dell'azienda ammessa al concordato, in quanto, per ritenere integrata la continuità non è sufficiente - perché è opzione semplicistica - che l'azienda trasferita non abbia "chiuso i battenti", essendo invece necessario verificare se l'impresa sia effettivamente in grado di continuare ad operare e, anche solo potenzialmente, generare utili a prescindere dalle iniezioni finanziarie dell'acquirente: solo in tal caso, infatti, è possibile sostenere l'effettiva esistenza di una continuità aziendale, pena, altrimenti, una estensione generalizzata della norma di favore di cui all'art. 186 bis l.f. a tutte le aziende formalmente attive anche se di fatto incapaci di consentire una prosecuzione dell'operatività anche sotto l'egida di un diverso imprenditore.

Nel caso della _____ come dimostrato dai commissari con analitica e convincente ricostruzione della situazione preesistente all'accesso alla procedura, vi era l'impossibilità tecnica di una gestione che, pur sgravata dagli oneri finanziari, dall'ansia delle azioni esecutive e supportata dalla collettività tramite il ricorso massiccio alla cassa integrazione, era ormai decotta. In questo senso in termini efficaci e appropriati i commissari hanno parlato di "continuità figurativa" e di "liquidazione assistita", essendo la stessa un'opzione di breve periodo puramente volta alla miglior vendita degli *assets*, non alla preservazione di un complesso aziendale che potrà essere salvato solo ed esclusivamente tramite investimenti significativi che consentano di incrementare il fatturato e attuare una profonda ristrutturazione delle dinamiche dei costi.

Attenendosi alla ricostruzione dell'attivo prospettata dai commissari, risulta peraltro evidente la prevalenza della componente liquidatoria - sol che si consideri che da un attivo derivante dalla continuità di € 9.600.000 (di cui € 6.000.000 dalla cessione del ramo di azienda e 3.600.000 dalla vendita del magazzino alla cessionaria: con tutti i dubbi sulla riconducibilità effettiva alla continuità di tale liquidazione) non può non detrarsi la perdita economica di periodo (circa € 4.000.000) o, almeno, l'assorbimento di cassa (€ 1.700.000) rispetto ad € 9.056.861 di attivo derivante da pure attività liquidatorie (crediti, azioni di responsabilità, etc.).



Peraltro rispetto ad una ipotesi di reale continuità è indubitabile, come evidenziato dalla CG [redacted], che è carente “l’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa” prevista dall’art. 186 bis L.F. che richiede una dettagliata prospettazione (ed attestazione) del miglior soddisfacimento dei creditori derivante dalla continuità

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che il concordato proposto vado qualificato in termini di concordato misto, con prevalenza liquidatoria, ciò che impone al Tribunale di verificare il rispetto della percentuale minima di soddisfazione che deve essere assicurata ai creditori nella misura del 20% .

Orbene i commissari hanno concluso la relazione ex art. 172 evidenziando che vi sono “dubbi che, prospetticamente, è lecito avere in ordine all’effettiva possibilità di superare la soglia di sbarramento del 20% quale livello di soddisfacimento dei creditori chirografari”.

Tali conclusioni sono state sostanzialmente confermate nel parere ex art. 180 L.F, ove i CG hanno messo in evidenza anche numericamente come un’oscillazione nell’azione di responsabilità e nella posizione del leasing, farebbe, di per sé, scendere la percentuale di pagamento al di sotto del 20%, percentuale che ad avviso di entrambi i commissari “è di un soffio al di sopra della soglia del 20%” - (e precisamente è stata da loro stimata nel 20,16%) . “a dimostrazione di una situazione di notevole incertezza in ordine al raggiungimento della soglia minima”, potendosi ritenere la soglia “assicurata” solo nel senso, meno rigoroso, di “ragionevole proiezione di pagamento”.

Come già sopra riportato, l’avv. [redacted] ha affermato che “è esatto che vi è una notevole alea (in positivo e in negativo) rispetto ad alcune partite essenziali dell’attivo e del passivo” ritenendo che ciò sarebbe però consustanziale a qualunque concordato che abbia una componente liquidatoria assai significativa.

Per contro la dott.ssa [redacted] ha evidenziato che “le incertezze che gravano sul concordato sono tali (leasing, postergazione, azione di responsabilità, preclusione di azioni revocatorie) da gravare pesantemente sulla sua fattibilità.

Il Tribunale non ravvisa invero ragioni per una interpretazione di scarso rigore del dettato normativo con riferimento all’assicurazione ai creditori chirografari quantomeno del 20% del proprio credito – ossia ad un sacrificio non superiore alla perdita per i creditori chirografari dell’80% del loro credito - tanto più considerato che la società ha ampiamente tardato nel presentarsi



all'accesso alla procedura concordataria, bruciando consistente cassa e producendo significative perdite di periodo, ed effettuando pagamenti in prededuzione di crediti chirografari.

E se è ben vero che ogni liquidazione sconta inevitabilmente una certa alea, è altrettanto indubitabile che è ben possibile offrire ai creditori una liquidazione priva di significative incertezze, già prefigurabili nei loro tratti essenziali.

Sulla base di tali valutazioni il Tribunale ritiene che in considerazione della accertata presenza di "una notevole alea rispetto a partite essenziali dell'attivo e del passivo" - come compiutamente ricostruita dai commissari - emergono significativi dubbi sull'effettiva possibilità di superare la soglia di sbarramento predetta, attese le plurime incertezze che gravano sul concordato, aggravate dalla condotta della società che ha esitato ad intraprendere l'azione di responsabilità che ben difficilmente potrebbe, tra l'altro, concludersi nella tempistica prospettata ai creditori.

Non può di conseguenza ritenersi "assicurato" il pagamento della percentuale minima del 20% ai creditori, possibile, ma non conseguibile con sufficiente grado di attendibilità, essendo già prefigurabili eventi e circostanze - pur meno probabili di eventi di segno opposto - al cui verificarsi la soglia di soddisfacimento non potrebbe essere rispettata, con conseguente inammissibilità della domanda.

Con separata contestuale sentenza si procede alla dichiarazione di fallimento, sulla base dell'istanza formulata in atti dal Pubblico Ministero e dal creditore nel proc. 391/2016.

P.Q.M.

Revoca l'ammissione della alla procedura di concordato preventivo e rigetta la domanda di omologa.

Procede alla dichiarazione di fallimento come da separata contestuale sentenza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Così deciso in Firenze il 20.12.2017, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Governatori.

La Presidente est.

Dott.ssa. Silvia Governatori

